


SCHEMA SINOTTICO DELLA SUBORDINAZIONE
RIASSUME IL SINALCAMA CONTRATTUALE
DEL LAVORO SUBORDINATO DI CUI AL 2094 C.C.
OSSIA LO SCAMBIO DELLE PRESTAZIONI TRALE



PAGAMENTO IRPEF
 IL DATORE VERSA
 ALL'ERARIO L'IMPOSTA
 PER CONTO DEL
 LAVORATORE *

PAGAMENTO
 PREMI ASSICURATIVI
 INAIL *

A TOTALE
 CARICO DEL
 DATORE
 DI LAVORO

PAGAMENTO
 CONTRIBUTI
 INPS 33% *

ONERE
 RIPARTITO

DELLA RETRIBUZIONE (IMPONIBILE)
 LORDA

2/3 A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
 1/3 A CARICO DEL LAVORATORE

IL DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE SI OCCUPA
 DELLE RELAZIONI E DEI RAPPORTI INTERCORRENTI
 TRA I SOGGETTI COINVOLTI E INTERESSATI ALL'OBBLIGO
 CONTRIBUTIVO E ASSICURATIVO
 DISCIPLINATA I DIRITTI ED OBBLIGHI NASCENTI
 DALLE ASSICURAZIONI SOCIALI / INFORTUNIO
 MALATTIA
 GUARDIANIA
 PUBBLICA
 DISOCCUPAZIONE INV.
 PENSIONI STRA

COSTO DEL LAVORO
 CUNEO FISCALE

* =

Esempio 2: buste paga a confronto

CCNL COMMERCIO		IMPEGGATO 4° LIVELLO	Strordinari tassati con aliquota ordinaria
Paga base	771,46	Dati utili per il calcolo del conguaglio annuale	
Contribuz. Inval. 19	524,22	9,80	Retribuzione annuale = 1.350,48 x 14 mensili = 18.846,72
5° Elemento	12,96	12,96	Ore straordinarie 15% nell'anno = 180 x 9,3181 = 1.675,21
Ind. 14 var. contratt. (D/C)	42,04	42,04	Giorni di ferie declass. declass. = 385
Superminimo	1.360,48	Famiglia a carico = 0	
Retribuzione totale	1.360,48	Totale retribuzione annua	20.723,03
competenze			
Retribuzione ordinaria annua	19.046,72	trattenute	
Strordinario annuo 15%	1.976,31		
Dir. 14 Com. 0,1% (su paga base + cont.)	18,14		
Contributo I.V.S. 9,19% (su totale competenze)	1.924,44		
Totale	20.723,12		
Imposta fiscale = 20.723,12 - 1.904,44	18.818,68	Calcolo detrazioni lavoro dipendente	
1° scaglione annuo 23%	3.450,00	reddito complessivo annuo	
2° scaglione annuo 27%	1.031,04	1.338 x (95.000 - 16.818,68) = 121.077	
Imposta lorda = 3.450,00 + 1.031,04	4.481,04	40.000	
Dir. inv. dip.	1.210,27	Calcolo detrazioni familiari a carico	
Dir. coniuge	3.270,78	19.816,69	
Imposta netta = 4.481,04 - 1.210,27	3.270,78		
Adizionale regionale aliquota 1,4%	46,20		
Adizionale comunale aliquota 0,5%	16,59		
Res. annua netta	15.172,20		

Parte seconda

CCNL COMMERCIO		IMPEGGATO 4° LIVELLO	Strordinari tassati con imposta sostitutiva
Paga base	771,46	Dati utili per il calcolo del conguaglio annuale	
Contribuz. Inval. 19	524,22	9,80	Retribuzione annuale = 1.350,48 x 14 mensili = 18.846,72
5° Elemento	12,96	12,96	Ore straordinarie 15% nell'anno = 180 x 9,3181 = 1.675,21
Ind. 14 var. contratt. (D/C)	42,04	42,04	Giorni di ferie declass. declass. = 385
Superminimo	1.360,48	Famiglia a carico = 0	
Retribuzione totale	1.360,48	Totale retribuzione annua	20.723,03
competenze			
Retribuzione ordinaria annua	19.046,72	trattenute	
Strordinario annuo 15%	1.976,31		
Dir. 14 Com. 0,1% (su paga base + cont.)	18,14		
Contributo I.V.S. 9,19% (su totale competenze)	1.924,44		
Totale	20.723,12		
Imp. fige. = 20.723,12 - 1.904,44 - 1.675,31	17.143,37	Calcolo detrazioni lavoro dipendente	
1° scaglione annuo 23%	3.450,00	reddito complessivo annuo	
2° scaglione annuo 27%	578,44	1.338 x (95.000 - 17.143,37) = 120.944	
Imposta lorda = 3.450,00 + 578,44	4.028,44	40.000	
Dir. inv. dip.	1.268,64	Calcolo detrazioni familiari a carico	
Dir. coniuge	2.759,80	17.143,37	
Imposta netta = 4.028,44 - 1.268,64	2.759,80		
Adizionale regionale aliquota 1,5%	239,59	Beneficio fiscale da imp. sost.	
Adizionale comunale aliquota 0,5%	85,71	Beneficio fiscale detrazioni	
Res. annua netta	15.545,70	Beneficio fiscale add.le com.	
	8,50	Beneficio fiscale complessivo	
	371,90		

Esempio 3: buste paga a confronto

Parte prima

CCNL METALMECCANICO		OPERARIO 4° LIVELLO	Strordinari tassati con aliquota ordinaria
Paga base	7.300,58	Calcoli utili a determinare la retribuzione giornaliera, ordinaria, straordinaria	
Contribuz. Inval. 19	0.773,10		
5° Elemento	0.059,71	giornaliera	
E.D.R.	0.059,71	orario = 8.803,10	
Premia produzione	8.803,10	straordinario 20% = 8.803,10 x 1,20	
Retribuzione totale	8.803,10		
competenze			
Retribuzione	168,00	trattenute	
Premia produzione	8.803,10	1.478,92	
Strordinario 20%	174,00	2.169,00	
Superminimo	15,00	10.553,72	
Contributo I.V.S. (su totale competenze)	0,19%	100,00	
Totale	1.820,41	Calcolo detrazioni lavoro dipendente	
1° scaglione annuo 23%	1.260,00	reddito annuo presunto	
2° scaglione annuo 27%	970,41	1.338 x (95.000 - 27.493,17) = 900,14	
Imposta lorda = 1.260,00 + 970,41	2.230,41	40.000	
Dir. inv. dip. = (820,14 + 40) / 365 x 31	81,55	Calcolo detrazioni familiari a carico	
Dir. coniuge = 680 / 12	57,50	reddito annuo presunto	
Dir. figli = 586,49 / 12	47,37	800 x (95.000 - 27.493,17) = 500,43	
Imposta netta = 2.230,41 - 81,55 - 57,50 - 47,37	282,09	95.000	
Netto in busta = 2.114,76 - 194,38 - 282,09	1.638,32		

Parte seconda

CCNL METALMECCANICO		OPERARIO 4° LIVELLO	Strordinari tassati con imposta sostitutiva
Paga base	7.300,58	Calcoli utili a determinare la retribuzione giornaliera, ordinaria, straordinaria	
Contribuz. Inval. 19	0.773,10		
5° Elemento	0.059,71	giornaliera	
E.D.R.	0.059,71	orario = 8.803,10	
Premia produzione	8.803,10	straordinario 20% = 8.803,10 x 1,20	
Retribuzione totale	8.803,10		
competenze			
Retribuzione	168,00	trattenute	
Premia produzione	8.803,10	1.478,92	
Strordinario 20%	174,00	2.169,00	
Superminimo	15,00	10.553,72	
Contributo I.V.S. (su totale competenze)	0,19%	100,00	
Totale	1.820,41	Calcolo detrazioni lavoro dipendente	
1° scaglione annuo 23%	1.260,00	reddito annuo presunto	
2° scaglione annuo 27%	970,41	1.338 x (95.000 - 27.493,17) = 900,14	
Imposta lorda = 1.260,00 + 970,41	2.230,41	40.000	
Dir. inv. dip. = (820,14 + 40) / 365 x 31	81,55	Calcolo detrazioni familiari a carico	
Dir. coniuge = 680 / 12	57,50	reddito annuo presunto	
Dir. figli = 586,49 / 12	47,37	800 x (95.000 - 27.493,17) = 500,43	
Imposta netta = 2.230,41 - 81,55 - 57,50 - 47,37	282,09	95.000	
Netto in busta = 2.114,76 - 194,38 - 282,09	1.638,32		

Allega la ricorrente di non aver ricevuto la giusta retribuzione né il TFR maturato come indicato in ricorso. In relazione alla applicabilità o meno del CCNL v'è da dire che l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto comune può aver luogo, ove le parti del rapporto di lavoro non siano iscritte alle associazioni sindacali stipulanti, soltanto in caso di adesione del datore di lavoro a tali pattuizioni, espressa o implicita, mediante la sistematica applicazione delle relative clausole.

Orbene, era onere della ricorrente provare l'applicazione di fatto del contratto collettivo ovvero e l'appartenenza del lavoratore e del datore di lavoro ad una delle categorie firmatarie del contratto così come provare una costante e prolungata osservanza da parte della ditta convenuta delle clausole del contratto collettivo, almeno di quelle più rilevanti e significative. Nel caso de quo non è stata fornita la relativa prova, pertanto la contrattazione troverà applicazione solo quale parametro di valutazione.

Ebbene, ai fini della determinazione della giusta retribuzione spettante al lavoratore secondo i canoni di cui all'art. 36 Cost. il lavoratore ha l'onere di provare gli elementi atti a dimostrare l'inadeguatezza ad es. l'orario di lavoro osservato, la qualità del lavoro, la retribuzione percepita ecc. nonché quelle condizioni in rapporto alle quali si deve valutare la corrispondenza o meno della retribuzione agli scopi che il citato precetto costituzionale mira ad assicurare. Al Giudice spetta poi stabilire l'eventuale insufficienza, accertando la conformità della stessa ai criteri indicati dall'art. 36 Cost. e successivamente, determinare la giusta retribuzione, utilizzando eventualmente quali parametri di valutazione i contratti collettivi di categoria. La Suprema Corte ha enunciato in proposito che "L'adeguamento delle retribuzioni ai sensi dell'art. 36 Cost. comma 1, in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto postula necessariamente l'accertamento dell'entità cronologica e merceologica delle prestazioni lavorative svolte nonché dell'importo dei corrispettivi di fatto corrisposti al lavoratore, rispetto ai quali va determinata la differenza dovutogli per tale adeguamento". Ed ancora "il lavoratore che deduce l'insufficienza della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro deve provare l'entità, mentre è compito del Giudice stabilire l'eventuale insufficienza". Orbene non sono emersi fatti costitutivi della pretesa attorea, non essendo stata espletata sul punto alcuna prova. Per quanto riguarda il mancato pagamento del TFR, al riguardo, è anzitutto opportuno ricordare l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione in ordine alla ripartizione dell'onere della prova nelle cause relative a rapporti obbligatori. Secondo questo insegnamento, il quale trova applicazione anche nelle obbligazioni nascenti da un contratto di lavoro, il creditore che agisce in giudizio per ottenere la condanna del debitore all'adempimento dalla prova espletata. Provato il diritto di credito, il creditore non deve dare la dimostrazione specifica dell'inadempimento, in quanto incombe sul debitore l'opposto onere di eccepire e, conseguentemente, di provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto medesimo (art. 2697, 2° co., c.c.), ivi compreso il regolare adempimento (cfr. già Cass. 5 aprile 1984 n. 2221 e, più recentemente, Cass. 7 febbraio 1996 n. 973; da ultimo v. Cass., Sez. Un., 6 aprile - 30 ottobre 2001 n. 13533).





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1614/2016 R.G. promossa da:

LOREDANA BENAZZI (C.F. BNZLDN61S49A010T), con il patrocinio dell'avv. **LATRECCHENA ANTONIO** ed elettivamente domiciliato in Via Corridoni, 1013 20122 MILANO, presso il difensore

RICORRENTE

contro

MENESCALCHI DANIELA IMPRESA INDIVIDUALE (P.IVA 02566340184),
RESISTENTE contumace

OGGETTO: PAGAMENTO SOMME

Conclusioni: come in ricorso

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 18.11.2016 **LOREDANA BENAZZI** premesso di essere stata alle dipendenze di **Menescalchi Daniela** titolare di un Asilo Nido (denominato prima il **Planeta dei Bambini** e poi **Asilo Nido di Daniela**) presso la sede dello stesso in **Abbiategrosso via Volta 19/E (all. 1, visura Ccia)**, in qualità educatrice, con inquadramento nel 3° livello del Ccnl Aninsei- scuole private laiche e con orario di lavoro parte time pari al 90,27% del tempo pieno, dal **08/09/2015 al 31/08/2016**, data di intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a seguito di



dimissioni (all. 2-4, lettera di assunzione, listini paga da ottobre a maggio 2016, modulo telematico dimissioni); di aver svolto la propria attività di educatrice all'interno dell'asilo nido della convenuta insieme ad altre due educatrici: ~~.....~~ ~~Corinna e Tufano Elena~~, che l'orario di lavoro era dalle 8,30 alle 14,00 per cinque giorni la settimana oltre alle ore dedicate alle riunioni con le altre due educatrici ed alla formazione; che nell'ultimo periodo di svolgimento del rapporto di lavoro, la convenuta aveva cominciato a non pagare più regolarmente le retribuzioni mensili, corrispondendo a tutti i dipendenti e quindi alla ricorrente la retribuzione del mese di competenza con notevole ritardo, rispetto al termine di 5 giorni del mese successivo, come previsto dal Ccnl; che la retribuzione relativa al mese di giugno 2016, poi, le era stata pagata non integralmente alla fine del mese di luglio; che la retribuzione del mese di luglio 2016 non era stata pagata, così come non veniva pagata quella del mese di agosto, nè venivano consegnati i relativi cedolini paga, sicchè il 31.8.2016 aveva rassegnato telematicamente le proprie dimissioni per giusta causa; che nulla la convenuta aveva corrisposto per retribuzioni di luglio, agosto, ratei di fine rapporto e Tfr, oltre che per saldo relativo giugno 2016 in quanto aveva trattenuto la indennità sostitutiva del preavviso ritenendo insussistente la giusta causa di dimissioni; Tutto ciò premesso la ricorrente chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di quanto dovutogli per saldo retribuzione giugno 2016, retribuzioni di luglio e agosto 2016, ratei di fine rapporto e Tfr, previa declaratoria di illegittimità della trattenuta operata per mancato preavviso; nonché la declaratoria del suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso dovendosi ritenere e dichiarare che le sue dimissioni sono avvenute per giusta causa

Parte convenuta non si costituiva e dunque ne è stata dichiarata la contumacia stante la regolarità della notifica.

Pacifico e documentale è il diritto della ricorrente ad essere retribuita a titolo di saldo del mese di giugno 2016 (avendo ricevuto € 1.000,00, anzichè € 1.083) così come di essere retribuita per i mesi di luglio ed agosto 2016 nonchè, in conseguenza dell'intervenuta cessazione del rapporto, per i ratei di fine rapporto (permessi, ex festività, 13°) e per Tfr, come di seguito meglio dettagliato sulla base delle risultanze di cui ai cedolini paga provenienti dal datore di lavoro:

	Lordo	Netto
Retribuzione giugno (all. 5)	€ 1.331,70	€ 1.083,00
Acconto ricevuto	€ 1.000,00	€ 1.000,00



Saldo giugno	€	331,70	€	83,00
Retribuzione luglio (all. 8)	€	1.148,47	€	983,00
Retribuzione agosto + ratei (all. 9)	€	1.891,38	€	1.591,95
TFR (all. 10)-aliqu. 23%	€	1.090,02	€	839,31
TOTALE	€	4.461,57	€	3.497,26

Con il cedolino paga relativo al Tfr emesso l'8/10/16 (all. 10), la convenuta, ha effettuato una trattenuta di lorde € 3.769,59 a titolo di preteso mancato preavviso, con un preteso suo credito di nette € 2.864,86;

Illegittima deve ritenersi e dichiararsi l'anzidetta trattenuta di € 3.769,59 e ciò in considerazione della circostanza che le dimissioni della ricorrente sono e devono dichiararsi come avvenute per giusta causa come, peraltro, dalla stessa espressamente dichiarato nella comunicazione telematica delle proprie dimissioni (cfr. all.4).

L'art. 15 del Ccnl Aninsei prescrive che la retribuzione debba essere corrisposta entro il giorno 5 del mese successivo e debba risultare da apposito prospetto paga.

Nella fattispecie le dimissioni della ricorrente sono giustificate dal protratto ritardo con cui la convenuta pagava le retribuzioni mensili e, da ultimo, nel mancato pagamento al 31 agosto 2016, della retribuzione di luglio 2016.

La giurisprudenza prevalente, come del resto la dottrina sono nel senso che il mancato pagamento della retribuzione, che costituisce la obbligazione principale del datore di lavoro, ben legittima l'esercizio da parte del lavoratore del diritto di recesso per giusta causa con esonero quindi dell'onere del preavviso (e del correlativo obbligo in caso di mancato assolvimento dell'onere predetto del pagamento della corrispondente indennità sostitutiva) ed anzi in forza del disposto di cui all'art. 2119 cc, con diritto al pagamento a sua volta dell'indennità sostitutiva.

E' vero che ex art 2119 cc l'inadempimento deve essere grave, senonchè occorre appunto considerare che l'obbligo retributivo è la fondamentale contro prestazione cui il datore è obbligato e che in un rapporto di durata (come quello di lavoro subordinato) l'inadempimento anche rispetto a due mensilità (giugno pagato con notevole ritardo e luglio non pagato) mina la fiducia del creditore in rapporto ai futuri adempimenti

Da quanto sopra ne deriva che la convenuta ha illegittimamente ha operato sulle competenze dovute alla lavoratrice una trattenuta per mancato preavviso e,



contemporaneamente, il diritto della lavoratrice a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2119 c.c. essendo le dimissioni avvenute per giusta causa.

L'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto contrattualmente previsto dall'art. 54 del Ccnl Aninsei per i dipendenti inquadrati nel 3° livello è pari a mesi 3, sicchè l'importo della relativa indennità sarà pari all'importo della retribuzione di € 1.256,53 (€ 1.391,97x90,27%) per mesi 3 e così complessivamente per € 3.769,59 la convenuta andrà condannata al pagamento in favore della ricorrente, delle sotto indicate somme: per retribuzione, ratei e Tfr (lorde) € 4.461,57; per indennità sost. preavviso (lorde) € 3.769,59 per un totale lordo di € 8.231,16 oltre accessori

Le spese seguono la soccombenza

PQM

Visto l'art. 429 cpc definitivamente pronunciando:

condanna **MENESCALCHI DANIELA**, a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di lorde € 4.461,57 per i titoli di cui in motivazione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

Accertata e la sussistenza di giusta causa di dimissioni ex art. 2119 c.c. condannarsi **MENESCALCHI DANIELA**, a pagare in favore della ricorrente la somma di lorde € 3.769,59 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2100 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa, spese che distrae a favore del difensore attoreo.

Pavia 20.4.2017

Il Giudice del lavoro

Federica Ferrari

